

Relazione illustrativa alla proposta di legge statutaria n. 32 a iniziativa dei Consiglieri
Cesetti, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Seri, Ruggeri, Catena,
Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini e Vitri

MODIFICA ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1
"STATUTO DELLA REGIONE MARCHE"

Signori Consiglieri,

la legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1 ha modificato l'articolo 33 della Costituzione aggiungendo un nuovo ultimo comma ai sensi del quale "La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme."

La presente proposta di legge ha lo scopo di recepire doverosamente nello Statuto della Regione Marche il riconoscimento del valore dello sport di cui al novellato articolo 33 della Costituzione per uniformare lo Statuto stesso a quest'ultima e recente disposizione.

Lo sport contribuisce al miglioramento della vita sociale e della qualità della vita delle persone, nonché alla diffusione di stili di vita sani, corretti ed attivi; svolge un ruolo di cura e promozione della salute ed equivale ad un 'investimento' sulla prevenzione sanitaria, con conseguente minore incidenza sul servizio sanitario regionale e nazionale.

Per tacere che l'attività sportiva, oltre a migliorare la salute e prevenire l'insorgenza di malattie, rappresenta uno strumento fondamentale di socializzazione, inclusione e aggregazione utile anche nella prevenzione del disagio giovanile e, di sicuro, rende i giovani dell'oggi donne ed uomini migliori domani.

Corre l'obbligo ribadire che quando la Costituzione si rivolge alla Repubblica parla a tutte le Istituzioni della Repubblica costituita, ex articolo 114 Cost., "dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato."

E se la Costituzione è la principale fonte dell'ordinamento giuridico italiano dalla quale dipendono tutte le altre che ad essa devono conformarsi, ne discende per la Regione Marche la necessità, la opportunità, nonché l'obbligo di adeguare il proprio Statuto al quale la legislazione regionale, oltre a rispettare la Costituzione stessa, dovrà uniformarsi.

La proposta è composta da due articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 5 della legge statutaria 1/2005 prevedendo l'inserimento di un ulteriore comma che recepisce la modifica apportata dalla legge costituzionale 1/2023 all'articolo 33 della Costituzione.

L'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

SCHEDA ECONOMICO-FINANZIARIA
(articolo 84 del Regolamento interno)

Elementi idonei a suffragare la neutralità o invarianza finanziaria

CLAUSOLA DI NEUTRALITA' O INVARIANZA FINANZIARIA La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari o minori entrate a carico del bilancio regionale.	L'articolo 1 della proposta di legge modifica l'articolo 5 dello Statuto della Regione Marche e reca disposizione dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
---	---